

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento alla data del 14 febbraio 2025 del testo pubblicato in data 31 maggio 2024 (e già aggiornato in data 31 luglio 2024) a seguito dell'esercizio, in data 10 febbraio 2025, da parte di Newlat Group S.A. di una prima *tranche* dell'Opzione di Acquisto (come di seguito definita) per n. 3.000.000 azioni di Newlat Food S.p.A.

NEWLAT FOOD S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

PREMESSA

In data 17 giugno 2024, Newlat Food S.p.A. ("**Newlat Food**" o la "**Società**"), Mitsubishi Corporation, e Newlat Group S.A., società organizzata secondo la legge svizzera nonché società controllante di Newlat Food ("**Newlat Group**" e, congiuntamente a Newlat Food e Mitsubishi Corporation, le "**Parti**"), hanno sottoscritto – in adempimento dei termini e condizioni di cui al *signing protocol* vincolante sottoscritto dalle Parti in data 27 maggio 2024 – un contratto di compravendita (successivamente modificato in data 24 luglio 2024) (il "**Contratto di Compravendita**"), avente a oggetto: (i) la vendita da parte di Mitsubishi Corporation in favore della Società di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Princes Limited, società organizzata secondo la legge inglese (l' "**Acquisizione Princes**"); e (ii) la vendita da parte di Newlat Group in favore di Mitsubishi Corporation di n. 9.319.841 azioni della Società (le "**Azioni Newlat**") a fronte del pagamento da parte di Mitsubishi Corporation di un importo in denaro pari a GBP 50 milioni (l' "**Acquisizione Azioni Newlat**" e, insieme all'Acquisizione Princes, l' "**Operazione**"), pari a un prezzo per ciascuna Azione Newlat acquistata di Euro 6,30 (il "**Prezzo per Azione**") ⁽¹⁾.

A seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal Contratto di Compravendita, in data 30 luglio 2024 (la "**Data di Esecuzione**"):

- (i) si è perfezionata l'Acquisizione Princes e, pertanto, Newlat Food ha acquistato l'intero capitale sociale di Princes Limited;
- (ii) Newlat Group ha ceduto le Azioni Newlat, rappresentative del 21,2% del capitale sociale e del 15,1% dei diritti di voto della Società, a Mitsubishi Corporation; e
- (iii) come previsto dal Contratto di Compravendita, Newlat Group e Mitsubishi Corporation hanno sottoscritto un accordo comprensivo di alcune previsioni di natura parasociale relative al trasferimento e all'acquisto delle Azioni Newlat nel testo già concordato tra le Parti (il "**Patto Parasociale**").

⁽¹⁾ Il Prezzo per Azione è stato determinato sulla base del prezzo di chiusura delle Azioni Newlat registrato su Euronext Milan nei cinque giorni di negoziazione precedenti alla data di sottoscrizione del *signing protocol* (i.e., 27 maggio 2024), con arrotondamento a due cifre decimali.

In data 10 febbraio 2025, Newlat Group ha esercitato una prima *tranche* dell'Opzione di Acquisto (come di seguito definita) – concessa da Mitsubishi Corporation a Newlat Group ai sensi del Patto Parasociale – per n. 3.000.000 Azioni Newlat, rappresentative approssimativamente del 6,8% del capitale sociale e del 4,8% dei diritti di voto della Società.

Il Patto Parasociale, pertanto, contiene disposizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera b) del TUF, di cui viene data pubblicità ai sensi dell'articolo 122 del TUF nella presente comunicazione.

Newlat Group esercita il controllo su Newlat Food nonché attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

1. TIPOLOGIA

Il Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera b) del TUF, le quali sono riprodotte in sintesi al Paragrafo 5 che segue.

Ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto: (i) la costituzione di organi per l'esecuzione del Patto Parasociale; (ii) la previsione di una disciplina per il rinnovo del Patto Parasociale e di recesso dallo stesso; (iii) la previsione di clausole penali a carico della parte inadempiente ad alcuno degli obblighi previsti dal Patto Parasociale; e (iv) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Patto Parasociale in costanza di efficacia dello stesso.

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Newlat Food S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via J. F. Kennedy n. 16, iscritta al Registro delle Imprese dell'Emilia 00183410653, capitale sociale pari a Euro 231.666.673,00, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Newlat Food è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

3. AZIONI E DIRITTI DI VOTO CONFERITI AL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale ha a oggetto le Azioni Newlat indicate nella seguente tabella che, alla data della presente comunicazione rappresentano:

Aderenti al Patto Parasociale	n. Azioni Newlat conferite al Patto Parasociale	% sul totale delle Azioni Newlat conferite al Patto Parasociale	% sul capitale sociale di Newlat Food	n. diritti di voto conferiti al Patto Parasociale	% sul totale dei diritti di voto conferiti nel Patto Parasociale	% sui diritti di voto nelle assemblee di Newlat Food
Newlat Group	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi Corporation	6.319.841	100%	14,38%	6.319.841	100%	10,2%
Totale	6.319.841	100%	14,38%	6.319.841	100%	10,2%

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

A. SOGGETTI

Gli aderenti al Patto Parasociale sono:

- (i) **Newlat Group S.A.**, società organizzata secondo la legge svizzera con sede legale in Via Geretta n. 8, Paradiso – 6900, Svizzera, iscritta al Registro delle Imprese del Cantone Ticino CH-514.3.007.587-3; e
- (ii) **Mitsubishi Corporation**, società organizzata secondo la legge giapponese con sede legale in 3-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo – 100-8086, Giappone, iscritta al Registro delle Imprese del Giappone 010001008771.

B. CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lett. c), terzo punto, del Regolamento Emittenti, si precisa che in virtù del Patto Parasociale in sé nessuna delle parti è in grado di esercitare il controllo, neppure di fatto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2, del codice civile (come richiamato dall'articolo 93 del TUF), su Newlat Food.

Tuttavia, alla data della presente comunicazione, Newlat Group esercita il controllo su Newlat Food nonché attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

5. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

A. OPZIONE DI ACQUISTO

Mitsubishi Corporation ha concesso a Newlat Group un'opzione di acquisto (l'“**Opzione di Acquisto**”) avente a oggetto le Azioni Newlat esercitabile a partire dalla Data di Esecuzione sino alla scadenza del 1° anno successivo alla Data di Esecuzione (rispettivamente, il “**Termine**”). Ai sensi dell'Opzione di Acquisto, Newlat Group avrà la facoltà di acquistare da Mitsubishi Corporation in una o più *tranche* e – in caso di esercizio dell'Opzione di Acquisto – Mitsubishi Corporation avrà l'obbligo di vendere a Newlat Group le Azioni Newlat al Prezzo per Azione.

B. OBBLIGO DI RIACQUISTO

Newlat Group ha l'obbligo di fare quanto ragionevolmente possibile per esercitare l'Opzione di Acquisto e, per l'effetto, acquistare la totalità delle Azioni Newlat entro il Termine. Nel caso in cui Newlat Group non abbia acquistato la totalità delle Azioni Newlat entro il Termine (le “**Azioni Inoptate**”), Mitsubishi Corporation avrà diritto di vendere a Newlat Group, che avrà l'obbligo di acquistare, le Azioni Inoptate al Prezzo per Azione (il “**Diritto di Vendita**”).

Nel caso in cui Mitsubishi Corporation eserciti il Diritto di Vendita entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al Termine, Mitsubishi Corporation e Newlat Group discuteranno le tempistiche per l'acquisto da parte di Newlat Group delle Azioni Inoptate durante i 2 (due) mesi di calendario successivi al Termine (il “**Periodo di Cooperazione**”), fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo scritto entro il termine del Periodo di Cooperazione, Newlat Group avrà l'obbligo di acquistare le Azioni Inoptate il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Cooperazione.

C. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI NEWLAT

Fino alla scadenza del Termine, Mitsubishi Corporation non può trasferire le Azioni Newlat, fatti salvi i trasferimenti a favore di: (i) Newlat Group ai sensi del Patto Parasociale; e/o (ii) una società controllata da Mitsubishi Corporation, a condizione che tale società aderisca e, per l'effetto, sia vincolata dal Patto Parasociale (inclusa l'Opzione di Acquisto).

D. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Patto Parasociale è regolato dalla legge inglese e dovrà essere interpretato in conformità a essa.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del Patto Parasociale sarà deferita e risolta attraverso un arbitrato ai sensi delle *LCLA Arbitration Rules*.

E. SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto da Newlat Group e Mitsubishi Corporation alla Data di Esecuzione (*i.e.*, il 30 luglio 2024) e ha acquistato efficacia in pari data.

Il Patto Parasociale rimarrà valido ed efficace fino alla vendita / acquisto della totalità delle Azioni Newlat ai sensi del Patto Parasociale stesso.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto del Patto Parasociale è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 31 luglio 2024.

Copia del Patto Parasociale allegata al Contratto di Compravendita è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dell'Emilia in data 31 maggio 2024.

Copia del Patto Parasociale è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dell'Emilia in data 31 luglio 2024.

14 febbraio 2025